

Allegato 4 – Linee guida per la redazione dei Piani di gestione Forestale

SEZIONE 1

Art. 1

(Premessa)

La Regione Basilicata intende adottare i principi e i criteri che stanno alla base della gestione forestale sostenibile (MCPFE,1993) delle produzioni forestali e della gestione forestale multifunzionale per la redazione dei suoi strumenti di pianificazione forestale. L'obiettivo è migliorare la filiera foresta-legno, i servizi ecosistemici, tutelare la biodiversità, migliorare la qualità del paesaggio, la capacità di fissazione di carbonio dei sistemi forestali, favorire la lotta ai cambiamenti climatici, ai processi di erosione e alla desertificazione dei suoli.

Art. 2

(Definizioni e obblighi)

7. Lo strumento pianificatorio della proprietà silvo-pastorale viene denominato Piano di Gestione Forestale (PGF). Rientrano nella dizione di PAF tutti i piani riportati nell'art. 1 DGR 613/2008. Il PAF definisce gli interventi colturali utili a conseguire quanto previsto dall'art.1 (Premessa);
8. La L.R. 42/98 (art. 12 comma 1) prevede l'elaborazione del PAF;
9. Il PGF è obbligatorio per le proprietà silvo-pastorali appartenenti alla Regione, ai Comuni o ad altri Enti pubblici. Le proprietà private con superficie superiore a 100 ettari possono essere assestate attraverso il PAF;
10. Il PGF contiene un inquadramento della realtà dell'ambiente in cui si opera e dei caratteri qualitativi e quantitativi del complesso forestale oggetto di studio. Costituisce strumento di analisi, di definizione e di applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvopastorali, nonché strumento pianificatorio degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di detti beni.
11. Il PGF ha validità decennale ed è redatto da un tecnico agronomo o forestale senior, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, sezione A;
12. Le prescrizioni contenute nel PAF, una volta approvato, sono da considerarsi integrative, modificative o sostitutive delle norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF).
13. I PGF redatti "ex novo" o non oltre i 10 anni dalla scadenza dello stesso, sono da considerarsi di primo impianto. Per revisione s'intende una redazione del PAF redatta allo scadere del piano e non oltre i 3 anni successivi alla scadenza stessa. Per gli enti o proprietari con PAF scaduto e, nelle more della revisione, sarà possibile l'utilizzazione di 2 annualità ridotte del 50% della media decennale realizzata con il piano dei tagli scaduto. Le prescrizioni, modalità e località d'intervento dovranno essere previste nel PAF scaduto.

SEZIONE 2

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO

Art. 4

(Contenuti del PGF)

Il PAF è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica;
2. prospetto delle superfici e compartimentazione;
3. registro particellare o di tassazione;
4. piano dei tagli;
5. piani infrastrutturali;
6. elaborati cartografici;
7. libro economico o registro degli interventi;
8. regolamenti.

Art. 5

(Contenuto della relazione tecnica)

La relazione tecnica descrive l'ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche.

Nella relazione sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale dell'azienda, sono definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

La relazione tecnica si compone di tre parti distinte:

- a. parte generale, serve a inquadrare la situazione esistente con la descrizione dell'ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale;
- b. parte assestamentale, è una esposizione delle modalità di compartimentazione e di conduzione dei rilievi, della quantificazione dendro-auxometrica dei soprassuoli, dei metodi di assestamento adottati per la determinazione della ripresa;
- c. parte speciale, contiene elementi relativi all'implementazione della gestione forestale multifunzionale; in particolare i contenuti dovranno essere inerenti a quanto previsto dall'art. 1 .

Parte generale

La parte generale contiene una descrizione dettagliata dell'ambiente forestale in cui si opera, con particolare riguardo alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

La parte generale deve prevedere:

1. l'inquadramento geografico dell'area;
2. l'estensione e l'ubicazione della proprietà silvo-pastorale;
3. gli estremi catastali della proprietà;
4. cenni storici sull'evoluzione del territorio forestale, ivi compresi eventi eccezionali quali incendi, eventi catastrofici e della sua gestione;
5. la descrizione delle caratteristiche lito-geo-morfologiche, pedologiche e bioclimatiche;
6. la descrizione della vegetazione in un quadro d'insieme della copertura del territorio in esame, con particolare riguardo alla componente arborea e alle sue caratteristiche;
7. lo stato della viabilità, principale e secondaria;
8. i principali elementi che caratterizzano la realtà socio-economica della zona;
9. gli usi pascolivi con indicazione del carico animale esercitato;
10. la presenza e l'importanza della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie *target*;
11. descrizione dei prodotti non legnosi;
12. l'eventuale presenza e situazione degli usi civici e delle servitù;
13. la presenza di aree protette (SIC, ZPS, riserve ecc.) e le relative zonizzazioni, vincoli (es. piani paesistici, piano cave, piano stralcio di bacino, piani comunali,) e opportunità offerte;
14. individuazione e descrizione delle aree a vocazione turistica e didattica.

Per proprietà ricadenti in aree SIC e/o ZPS il PAF dovrà contenere la Valutazione d'Incidenza sugli habitat di interesse.

Parte Speciale

La parte speciale definisce eventuali strategie adottate nella certificazione filiera-legno, crediti di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), ai processi di erosione e desertificazione dei suoli, piani attuativi per il miglioramento del paesaggio e delle funzioni turistico ricreative.

Parte Assestamentale

La parte assestamentale definisce gli obiettivi della gestione e i metodi impiegati per conseguirli; costituisce il riferimento decisionale e operativo del Piano.

Nella parte assestamentale devono essere esposti:

1. obiettivi, criteri e metodo di compartimentazione (formazione delle comprese e delle particelle forestali);
2. obiettivi, metodi e risultati dei rilievi di campagna (topografici, vegetazionali, dendrometrici e dendroauxometrici);
3. obiettivi, criteri e metodo di assestamento adottato per la determinazione della ripresa legnosa in ciascuna compresa.

Parte Speciale

La parte speciale definisce eventuali strategie adottate nella certificazione filiera-legno, crediti di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), ai processi di erosione e desertificazione dei suoli, piani attuativi per il miglioramento del paesaggio e delle funzioni turistico ricreative.

Art. 6

(Registro particellare o di tassazione)

Il registro particellare o di tassazione è un documento, generalmente redatto in forma tabulare, in cui vengono elencate con numerazione progressiva tutte le particelle con la relativa descrizione. Per ogni particella devono essere riportati:

- a. la superficie totale e ripartizione in superficie forestale, improduttiva (pascoli e inclusi vari);
- b. la descrizione particellare;
- c. i principali dati dendrometrici: numero di piante a ettaro, area basimetrica, diametro medio, altezza media, volume a ettaro, suddivisi per specie nel caso di boschi misti, e totali;
- d. osservazioni e proposte sul trattamento futuro e sugli interventi colturali (prescrizioni particellari di intervento).

Art. 7

(Rilievo tassatorio)

L'insieme delle descrizioni qualitative e quantitative da effettuare a livello di "particella forestale" prende il nome di rilievo tassatorio o statistico particellare. Esso ha lo scopo di stimare analiticamente, particella per particella, tutti i fattori che più direttamente influenzano la funzionalità del bosco. Il rilievo tassatorio deve fornire un quadro particolareggiato della realtà dei popolamenti presenti in ogni particella in quanto deve servire da base per individuare gli interventi colturali.

I parametri da rilevare sono:

- a. caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, posizione fisiografica, rocciosità, grado di accidentalità, tipo di suoli, ecc.);
- b. caratteristiche del soprassuolo, secondo quanto elencato al punto "a", descrivendo separatamente eventuali popolamenti con caratteristiche diverse all'interno della particella. Nel caso di piano di "primo impianto" è possibile prevedere in particelle con soprassuolo estremamente "differenziato" la sottoparticella;
- c. caratteri dendrometrici; Dovranno essere accuratamente rilevate le caratteristiche del soprassuolo esaminando i seguenti parametri:

a) Composizione

Si dovranno elencare le specie principali e, se trattasi di un bosco misto, le altre specie. Si intende bosco puro un popolamento in cui una specie è numericamente presente con oltre l'85% degli individui.

b) Sistema selvicolturale

Dovrà essere descritta la forma di governo e di trattamento del bosco, evidenziando, in particolare, l'influenza del trattamento pregresso sulla composizione, struttura e funzionalità dei soprassuoli.

c) Struttura

Deve essere descritta la struttura del bosco rilevando l'eventuale presenza di vuoti, la loro dimensione (campo di variazione e media), causa e localizzazione, il tipo di vegetazione che li occupa (erbacea, arbustiva, rinnovazione naturale di specie arboree).

Per i boschi coetanei deve essere indicata la fase di sviluppo (novelletto, spessina, perticaia, ecc.) il profilo (monopiano, biplano, ecc.), e l'origine (da rinnovazione naturale, da piantagione). Per i boschi disetanei o "irregolari" deve essere descritta la struttura (stratificazione) e l'eventuale mescolanza: per pedali, a gruppi (specificando la dimensione dei gruppi ecc.). Una accurata descrizione in questa fase è indispensabile per evitare di fare riferimento a schemi convenzionali (coetaneo, disetaneo) che quasi sempre non sono rappresentativi della realtà del bosco.

d) Presenza di necromassa legnosa

Deve essere descritta la disposizione spaziale delle piante morte in piedi e la presenza di quelle a terra. Nei complessi forestali di rilevante importanza potrà essere adottato uno specifico protocollo di rilievo ed elaborazione.

e) Densità e grado di copertura

Per popolamenti giovani è sufficiente indicare il numero di piante a ettaro; per popolamenti più adulti l'area basimetrica a ettaro. La densità di regola è definita separatamente per popolamenti o per frazioni di popolamento. Il grado di copertura esprime la percentuale di superficie coperta dalla proiezione delle chiome degli alberi di un popolamento o di una data frazione di esso e indica anche la presenza di lacune o di vuoti.

f) Stato vegetativo e fitopatie

Lo stato vegetativo definisce le condizioni di sviluppo e di vigore in relazione all'età, alla fertilità e alle condizioni di vita precedenti. Deve essere rilevata la presenza di eventuali danni da fattori biotici (insetti, patogeni, fauna selvatica o domestica) o abiotici (da gelo, vento ecc.). La presenza di attacchi parassitari deve essere indicata precisando l'estensione, la severità dell'attacco sulle piante e la situazione epidemica (attuale o potenziale) o endemica. Nel caso di segni evidenti di sovraccarico di pascolamento da parte di animali domestici o selvatici deve essere rilevato l'impatto del fenomeno sulla rinnovazione, sullo sviluppo delle giovani piante ecc. Eventuali interventi selvicolturali con tagli fitosanitari dovranno essere indicati in questa fase.

g) Fertilità e produttività

Per determinare la fertilità deve essere rilevata:

- l'altezza dominante (media delle altezze delle 100 piante di maggiori dimensioni diametriche a ettaro) nelle fustaie a struttura coetanea;
- l'altezza media nei cedui
- la statura (media delle altezze delle 3-5 piante più alte) in fustaie a struttura disetanea o "irregolare".

h) Età

Nelle fustaie coetanee l'età può essere determinata con il metodo della conta degli anelli alla base del fusto o prelevando delle carotine con il succhiello di Pressler su un adeguato numero di alberi campione, nonché, attraverso il confronto tra inventari.

i) Rinnovazione

Un'accurata descrizione della rinnovazione naturale deve prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per valutare la presenza, qualità e possibilità evolutive del fenomeno; in particolare:

- composizione;

- distribuzione spaziale, in relazione anche alla struttura del popolamento arboreo soprastante;
- età delle piantine;
- presenza di danni (da aduggiamento, da fauna selvatica ecc.) o particolari fattori limitanti.

j) Componente arbustiva ed erbacea

Devono essere evidenziate:

- la composizione specifica;
- l'eventuale influenza sul processo di rinnovazione naturale;
- la capacità di fornire cibo e/o riparo alla fauna selvatica.

Art. 8

Piano dei tagli

Il piano dei tagli o piano degli interventi di utilizzazione forestale allegato al piano di assestamento è un documento in forma generalmente tabulare in cui vengono descritte e quantificate, particella per particella, le operazioni di taglio da eseguire sul soprassuolo, indicandone la distribuzione sul terreno e le modalità operative. Il piano dei tagli è organizzato per anni di intervento e indica il tipo di intervento colturale, la sua distribuzione sul terreno nelle particelle interessate, le masse legnose da prelevare divise per specie. Il piano dei tagli viene redatto solo per la superficie di bosco interessata da interventi nel periodo di validità.

il piano dei tagli deve essere corredato da:

1. cartografia al 10.000 contenente l'indicazione della superficie boschiva oggetto del piano;
2. la suddivisione in particelle;
 - a. per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa a composizione, età, sviluppo, stato di conservazione;
 - b. per le fustaie devono essere indicati anche i dati relativi alla ripresa;
3. il programma dei tagli con:
 - a. individuazione planimetrica delle aree interessate per ogni anno di validità del piano, in merito alle caratteristiche del taglio, alla contiguità delle tagliate (vietate in aree appartenenti alla Rete Natura 2000, da valutare per le altre situazioni), ai turni per i cedui e alla tutela della biodiversità;
 - b. descrizione del tipo di intervento previsto;

- in volume per le fustaie rispettando i limiti di provvigione minimale e di saggio di utilizzazione ai sensi dell'art. 26 DGR 613/2008;

- in superficie per i cedui.

Art. 9

(Piani infrastrutturali)

I piani infrastrutturali in genere sono rappresentati da:

1. piano degli interventi di miglioramento pascoli;
2. piano della viabilità, delle infrastrutture AIB e dei miglioramenti fondiari;
3. piano degli interventi di valorizzazione turistico-didattico

Art. 10

(Elaborati cartografici)

La cartografia dei Piani utilizza, se disponibile, la Carta Tecnica Regionale (CTR 1:10.000) per il territorio interessato da essa o qualsiasi altra base cartografica idonea a reperibile.

Gli elaborati cartografici dovranno essere forniti anche in formato vettoriale, con sistema-*datum* UTM33 ED50; UTM33 WGS84 o GAUSS BOAGA-ROMA 40 in formato shape (.shp) o dxf o dwg.

Il piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:

- **Carta di inquadramento generale** dell'area sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25.000;
- **Carta catastale** che evidenzierà le particelle catastali in scala o di eventuali altri documenti ufficiali; potrà essere ottenuta per mosaicatura di più fogli di mappa e dovrà riportare un quadro di unione dei fogli di mappa stesso. Con opportuna simbologia si riporteranno i confini di proprietà indicando i perimetri incerti e la posizione degli eventuali cippi di confine.
- **Carta assestamentale** in scala 1:10.000 che riporterà le comprese e la divisione particellare; nel caso di piccoli complessi assestamentali anche a scala 1:5.000. I numeri delle particelle saranno riportati in nero e saranno ben evidenti; anche i confini di particella saranno evidenziati in nero, mentre le comprese dovranno essere colorate seguendo le indicazioni sottoelencate:
 - Boschi a prevalente funzione produttiva: *gamma del verde*
 - Boschi di protezione: *gamma del rosso*;
 - Popolamenti transitori: *gamma dell'arancione*;
 - Pascoli: *gamma del giallo*;
 - Improduttivi: *gamma del blu*;

- Rimboschimenti: *gamma del rosa*;
- Aree ricreative: *bande verticali blu*;
- **Carta dei vincoli** nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree Rete natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico ed altri vincoli gravanti sull'area) in scala 1:10.000
- **Carta bianca** con ubicazione delle aree di saggio ed il relativo numero in scala 1:1000
- **Carta degli interventi colturali** in scala 1:10.000
- **Carta della viabilità**, dei miglioramenti e di opere progettate con riportate le strade e le piste esistenti, gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10.000
- **Carta degli aspetti di dettaglio** (aree attrezzate, opere progettate) in scala 1:5.000

La carta bianca e quella della viabilità andranno generate in banca dati su due strati differenti ma potranno essere stampate su un unico allegato.

Art. 11

(Registro di gestione)

In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi, previsti dal PAF (natura ordinaria) ed eccezionali (natura straordinaria), che saranno eseguiti all'interno del territorio pianificato.

Il registro degli interventi dovrà contenere:

- Anno di utilizzazione;
- Estremi dell'atto amministrativo in base al quale viene eseguito intervento;
- Indicazione del soggetto giuridico esecutore dell'intervento;
- Flusso economico che interessa la vendita;
- Avvenimenti non programmati succedutisi durante l'anno e/o l'utilizzazione.

Il registro degli interventi è predisposto dal tecnico e vidimato dall'Ente pubblico proprietario del bosco; viene inoltrato alla già vidimato e unitamente alla proposta di PGF per l'approvazione; la conservazione e l'aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario.

Art. 12

(Regolamento di applicazione)

Al PGF dovrà essere allegato un regolamento di applicazione, conforme al presente regolamento, in cui si dovranno stabilire:

- le disposizioni generali e relative al piano che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le miglorie boschive;
- le norme che prevedono l'assoluto divieto di utilizzo del patrimonio silvo-pastorale in assenza di piano fatto salvo interventi di urgenza o di ripristino delle cenosi forestali (es. restauro ambientale per danni da incendio)
- le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le miglorie boschive;
- l'elencazione degli usi civici ricadenti sul territorio in accordo con la L.R. n° 57 del 12 settembre 2000 e con eventuali regolamenti comunali sugli usi civici;
- le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche della viabilità forestale e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- gli indirizzi gestionali e la regolamentazione del pascolo (compreso anche eventuale divieto all'esercizio dello stesso) basate sempre sulle esigenze ecologico-assesamentali del comprensorio e nel rispetto della D.C.R. n° 1085 del 23 marzo 1999;
- la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
- gli indirizzi gestionali per le aree sottoposte a vincoli (es. SITI RETE NATURA 2000, Riserve Naturali);

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale diventa PMPF per lo stesso PAF.

Art. 13

(Situazioni impreviste)

In presenza di situazioni non riconducibili alle tipologie previste nei precedenti articoli che comportino difficoltà applicative delle presenti norme e per quanto non dettagliato nei precedenti articoli le soluzioni andranno concordate con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Art. 14

(Rilievi dendrometrici)

I rilievi dendrometrici servono a determinare la massa legnosa presente in una data unità assestamentale (particella e classe colturale). I rilievi dendrometrici vengono effettuati mediante arre relascopiche ed aree di saggio distribuite sul terreno secondo i seguenti criteri:

a. per i boschi cedui semplici e matricinati, nei cedui in conversione a fustaia, nelle giovani fustaie per le quali non si preveda, nel periodo di validità del PAF, alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento: 1 rilievo relascopico/area di saggio nel numero di una ogni 2 ettari; relativamente alle aree di saggio la superficie non deve essere inferiore a 500 m²

b. per le fustaie: 1 rilievo relascopico/area di saggio ogni 2 ettari rappresentative delle condizioni medie dei popolamenti e distribuite uniformemente sulla superficie del bosco; relativamente alle aree di saggio, la superficie non deve essere inferiore a 2000 m².

Le aree di saggio/rilievo relascopico devono essere individuati con vernice di colore rosso a olio di lino sulla pianta al centro, e indicate con un numero progressivo che le contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno. La posizione topografica deve essere indicata approssimativamente sulla carta silografica. Nelle fustaie deve essere rilevata con GPS e riportata in apposita carta tematica. All'interno delle aree di saggio/rilievo relascopico andranno tenute separate le diverse specie e, per le fustaie, dovranno essere rilevate anche le piante morte in piedi. Nelle fustaie dove si prevede di intervenire nel periodo di validità del piano, le aree di saggio svolgono anche la funzione dimostrativa. Per tale motivo e soprattutto ai fini del collaudo, le piante da prelevare devono essere segnate con vernice indelebile. Il diametro a m 1,30 di queste piante deve essere registrato a parte. Per la determinazione della massa legnosa si procederà con tavole di cubatura a una entrata opportunamente scelte, anche costruite attraverso l'abbattimento di alberi modello in mancanza di idonee tavole, con le tavole a una entrata dell'Inventario Forestale Nazionale. L'autorizzazione per l'abbattimento di alberi modello specificatamente per la redazione del PAF, dovrà essere opportunamente inoltrata all'Ufficio Foreste competente regionale. Per la specie cerro ed il genere Quercus valgono le tavole regionali predisposte e approvate con DGR n° 950/2012. In occasione della revisione del piano i rilievi verranno ripetuti nelle medesime aree di saggio, che vanno così a costituire una rete di aree permanenti.

Art. 15

(Determinazione della ripresa)

Per ripresa si intende la massa legnosa prelevata nelle particelle che andranno al taglio nel decennio di validità del PGF.

La ripresa in termini di massa deve essere differenziata per ogni compresa e determinata per tutte le particelle al taglio, secondo i principi dell'assestamento forestale e con criteri prudenziali.

La ripresa non deve mai superare l'incremento corrente e/o periodico.

Nelle fustaie la ripresa comprende la massa principale e la massa intercalare.

Nei cedui la ripresa planimetrica dovrà essere calcolata, preferenzialmente, con il metodo planimetrico organico.

Art. 16

(Calcolo dei crediti di carbonio)

Il calcolo del carbonio in foresta dovrà essere effettuato seguendo quanto previsto dalle linee guida dell'IPCC.

Art. 17

(Tutela biodiversità)

Deve essere rilasciata a evoluzione naturale una superficie accorpata pari al 3% della superficie totale interessata dal piano di assestamento. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, 10 piante morte di piccole dimensioni per ettaro. In ogni caso devono essere rilasciati alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione. Le specie devono essere salvaguardate; vanno censiti e salvaguardati individui arborei di particolare pregio estetico, vetusti, monumentali o, appartenente a specie rare.

Art. 17

(Tutela delle aree sensibili)

Nella fase di compartimentazione del complesso da assestare è necessario individuare le aree che richiedono una particolare attenzione (crinali molto accentuati, aree di impluvio, aree a elevata erosione). Di norma in tali aree non si dovranno effettuare interventi.

Art. 18

(Valutazione di incidenza)

La valutazione di incidenza deve essere elaborata per i boschi ricadenti in siti (SIC, pSIC, ZPS) individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Habitat) e 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Uccelli) e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 secondo quanto previsto dalla normativa in materia.